
La cassa di previdenza dei medici verso il commissariamento

L'ente di previdenza dei medici verso il investimenti finanziari che ha comportato delle perdite e per le riforme da adottare per rimettere a posto i conti

un'ipotesi concreta sul tavolo del direttore generale delle politiche previdenziali del ministero del lavoro Edoardo Gambacciani che, secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, avrebbe fra le mani il prov vedimento di nomina del commissario straordinario pronto per la firma. Due i nomi più accreditati: Fran-cesco Verbaro, già segretario generale del ministero del lavoro e oggi consigliere giu-ridico di Maurizio Sacconi, e Alberto Brambilla, già sottosegretario e oggi presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. La situazione interna all'En-





Alberto Brambilla

che vedono alcune gestioni già in rosso da qualche anno. Andiamo con ordine. In merito all'esposizione fi-nanziaria, la situazione si è aggravata a dicembre 2010 con i risultati dell'indagine realizzata dalla Bicamerale

di controllo sugli enti gestori proprio per mettere a fuoco «l'impatto della crisi sui patrimoni degli enti». I dati diffusi dall'organismo parlamentare presieduto da Giorgio Jannone dicono che l'ente dei medici al 31/12/2009 risultava essere quello più esposto sui titoli strutturati con investimenti

per quasi tre miliardi di euro (2.928.091 di euro) a fronte di un patrimonio mobiliare liaOggi del 10/12/2010). Ma visto il dato

di partenza le conseguenze potrebbero riservare ulteriori sorprese per gli iscritti. Se la Cassa, infatti, rimane con i titoli strutturati in portafo-glio perde sulla carta ma se si decide a ristrutturare lascia sul terreno perdite concrete, viste le avverse condizioni dei mercati finanziari. È su quest'ultima opportunità e sulla valutazione dei reali co-sti dell'operazione di restyling per cercare di tamponare la falla che si è aperto lo scontro interno fra gli uomini forti del consiglio di amministrazione: il presidente Eolo Parodi e i vice Alberto Oliveti (vicario) e Giovanni Malagnino (anche

nel direttivo dell'Adepp). A far piovere sul bagnato si ci è messa anche la Corte dei

di circa 6,7 miliardi di euro (si veda Ita- conti, ricordando ai vertici dell'ente che senza riforme urgenti l'istituto sarà desti-nato al sicuro collasso visto





più voglia di aspettare. Ignazio Marino

Via libera definitivo dal consiglio dei ministri al decreto di riforma previsto dal collegato lavoro

Congedi e permessi al restyling Assistenza anche se il disabile è ricoverato a tempo pieno

DI DANIELE CIRIOLI

ia libera al riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi dei lavoratori del settore pubblico e privato. La lavoratrice in congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) ha facoltà di rientrare in anticipo al lavoro in caso di aborto o morte prematura del bimbo. Al fine di garantire una tutela reale, inoltre, il congedo straordinario per l'assistenza a disabili (due anni nella vita lavorativa) può essere fruito anche se il disabile è ricoverato a tempo pieno. Infine, il pubblico dipendente che fruisce dell'aspettativa per motivi di studio, se nei due anni successivi interrompe il rapporto di lavoro, deve restituire la retribuzione percepita durante il congedo. Queste alcune delle novità previste dallo schema di dlgs di attuazione dell'articolo 23 della legge n. 183/2010 (col-legato lavoro), approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei

Congedo maternità. Una prima novità riguarda il congedo di maternità. Nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, successivamente al 180° giorno dalla gestazione, viene prevista la facoltà per la lavoratrice di riprendere in qualunque mo-mento l'attività lavorativa. A tal fine, è necessario tuttavia che un medico specialista (Ssn o in convenzione) e il medico competente (per la sicurezza layoro) attestino che il rientro anticipato non arreca pregiudizio al suo stato di salute.

Congedo straordinario. Diverse le novità in merito al congedo straordinario per assistenza a portatori di handicap grave (la cui durata complessi-



va è pari a due anni nell'arco della vita lavorativa). Innanzitutto viene riscritta la platea dei soggetti legittimati a fruire del congedo, con ordine di priorità recependo le indicazioni della Corte costituzionale. Ha diritto al congedo, prima di tutto, il coniuge convivente della persona disabile. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, ha diritto a fruir-ne il padre o la madre anche se adottivi. In caso di decesso, mancanza o in presenza di pa-tologie invalidanti del padre o della madre, anche se adottivi, il diritto passa a uno dei figli conviventi. In caso di mancanza, decesso o in presenza di infine, il congedo spetta a uno dei fratelli o delle sorelle convi venti. Altra novità è la previsione, allo scopo di consentire una reale assistenza, che il congedo possa essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno e qualora i sanita-ri della struttura ne attestino l'esigenza

Aspettativa per studio. Il dlgs approvato ieri, ancora, disciplina il congedo straordinario per motivi di studio dei pubblici dipendente ammessi ai corsi di dottorato di ricerca. Prevede la discrezionalità dell'amministrazione a concedere il congedo anche ai dipendenti contrattualizzati; mentre la fruizione viene comunque esclusa per i dipendenti che abbiano già il titolo di dottore di ricerca e per quelli che abbiano fruito del congedo con l'iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico. Il dipendente che interrompe il rapporto di lavoro, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, infine, è tenuto a restituire gli il congedo.

Congedo per cure agli invalidi. Ai lavoratori mutilati e agli invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, è data la possibilità di fruire, ogni anno, e anche in maniera frazionata, un congedo per cure per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni. La novità, in tal caso, è la previsione della retribuzione del congedo. Infatti, durante tale periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento economico secondo il regime delle assenze per malattia. In tal caso, inoltre, il datore di lavoro non è tenu to a richiedere l'accertamento mediante la normale visita di controllo, ma il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione a cure.



patologie invalidanti dei figli, emolumenti percepiti durante Sì al dipendente-presidente di cooperativa

Sì al dipendente-presidente di cooperativa. Il socio, infatti, può essere allo stesso tempo dipendente e presidente stesso tempo dipendente e presidente della società a patto che non abbia potere deliberativo. Lo precisa l'Inps nel messaggio n. 12441/2011, sciogliendo la riserva formulata con messaggio n. 18663/2007.

La vigente disciplina delle cooperative (legge n. 142/2001) prevede tra l'altro che i soci lavoratori, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto asso-ciativo, stabiliscano un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di co.co.co. non occasionale, con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In merito alla compatibilità del ruolo di presidente della cooperativa con l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, l'Inps aveva in un primo momento risposto affermativa-mente nel messaggio n. 15031/2007; successivamente, rilevata la necessi-tà di svolgere nuovi approfondimenti, aveva sospeso gli effetti del predetto messaggio riservandosi di fornire nuovi indirizzi (messaggio n. 18663/2007). Con il recente messaggio, l'istituto for-nisce i nuovi chiarimenti mutuando i principi operativi nell'ambito delle società in generale.

L'Inps, in sostanza, afferma che nei confronti del presidente di cooperativa

può essere ammessa la compatibilità della carica con il lavoro subordinato, ogni qual volta ricorrano congiuntamente due condizioni; a) il potere deliberativo (come regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà della cooperativa, sia affidato a un organo diverso (consi-glio di amministrazione o amministratore unico); b) il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, con-traddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro diri-

Carla De Lellis